



# Comune di Porto Torres

PROVINCIA DI SASSARI

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**N: 37**  
**del 28/07/2020**

**Oggetto:** Imposta Municipale Propria (IMU) – Approvazione aliquote anno 2020.

L'anno duemilaventi, il giorno ventotto del mese di luglio, alle ore 18:30 nella Casa Comunale, alla 1<sup>a</sup> convocazione in seduta straordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

Sean Christian Wheeler	P	Andrea Falchi	P
Loredana De Marco	A	Franco Palmerio Pistidda	A
Massimo Pintus	A	Massimiliano Ledda	P
Paola Conticelli	A	Massimo Cossu	A
Sara Cappellini	A	Gianluca Tanda	P
Raffaele Donadio	P	Costantino Ligas	A
Antonia Demelas	P	Davide Tellini	A
Gavino Bigella	P	Claudio Piras	A
Carlo Marongiu	P	Alessandro Carta	A
Giuliano Velluto	A		
Francesco Tolu	P		
Samuela Falchi	P		

Assegnati n. 21  
In carica n. 21

Presenti n. 10  
Assenti n. 11

Risulta che gli intervenuti sono in numero legale:

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzanti (art. 97, comma 4, lett. A. del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267) il Segretario Generale Dr.ssa Marina Piras.

PREMESSO che sulla proposta della presente deliberazione

- ◆ il Responsabile del servizio interessato per quanto concerne la regolarità tecnica ha espresso parere **favorevole**;
- ◆ il Responsabile del servizio interessato per quanto concerne la regolarità contabile ha espresso parere **favorevole**;

La seduta è pubblica



# Comune di Porto Torres

PROVINCIA DI SASSARI

## IL PRESIDENTE

in prosecuzione di seduta, ore 18:30, passa all'esame dell'8° argomento iscritto all'odg.  
Aperta la discussione e non essendoci interventi mette il punto in votazione.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**VISTA** la proposta di deliberazione n. 109 del 15/06/2020, predisposta dal Dirigente dell' Area organizzazione, programmazione, bilancio, patrimonio, tributi e politiche del personale, con la quale si propone: *"Imposta Municipale Propria (IMU) – Approvazione aliquote anno 2020"*;

**RILEVATO** che la stessa proposta deliberativa ha riportato il preventivo parere favorevole del Dirigente dell' Area organizzazione, programmazione, bilancio, patrimonio, tributi e politiche del personale Dott. Franco Satta in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs 267/2000;

**VISTO** il verbale della V<sup>a</sup> Commissione Consiliare permanente tenutasi in data 03.07.2020;

**CON** n. 10 consiglieri presenti, assenti n. 11 (Loredana De Marco, Massimo Pintus, Paola Conticelli, Sara Cappellini, Giuliano Velluto, Franco Palmerio Pistidda, Massimo Cossu, Costantino Ligas, Davide Tellini, Claudio Piras, Alessandro Carta), a seguito della votazione espressa in forma palese, si ottiene il seguente risultato:

Favorevoli n. 8

Contrari n. /

Astenuti n. 2 (Ledda e Tanda)

**PRESO ATTO** dell'esito della votazione,

## DELIBERA

**Di approvare** l'allegata proposta deliberativa avente ad oggetto: *"Imposta Municipale Propria (IMU) – Approvazione aliquote anno 2020"*.

Si attesta che la presente deliberazione verrà affissa all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi e contestualmente comunicata in elenco ai capigruppo consiliare ai sensi dell'art. 37 L.R. n. 2 del 04.02.2016.

Il presente verbale, letto ed approvato, viene come appresso sottoscritto:

**Il Presidente**

**Bigella Gavino**

BIGELLA GAVIN  
2020.07.30 15:57:37

CN=BIGELLA GAVINO  
C=IT  
2.5.4.5=TINIT-BGLGVN83E  
2.5.4.42=GAVINO

RSA/2048 bits

**Il Segretario Generale**

**Dr.ssa Marina Piras**

PIRAS MARINA  
2020.07.30 10:15:32

CN=PIRAS MARINA  
C=IT  
2.5.4.5=TINIT-PRSMRN55I  
2.5.4.42=MARINA

RSA/2048 bits

**Documenti Allegati**

**Titolo**

Verbale Commissione consiliare  
Finanze  
TESTO PROPOSTA FIRMATO  
DIGITALMENTE  
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA  
ESPRESSIONE PARERE DI  
REGOLARITÀ CONTABILE

**Impronta**

8D3A1A19EDFD03B9A764E96A581DEBCE88001EA25184306589B  
F37BB922590E7  
BFBF232D73FB57CB6E393ABA9EE96A6FB577CCC47AB5A9C7FF  
146F19EC532C45  
2756A1D77BD7CB4B80CE647549263FA8758FF5D7F29B48FFBF4  
C77D57EB2F69D  
235A2BC5E0A669AF5FE4AF6C4576720DBEB8C65A25499D60224  
20D8A05341DF6



# Comune di Porto Torres

## PROPOSTA di DELIBERAZIONE Consiglio Comunale

Numero	Del	Ufficio Proponente
2020/109	15/06/2020	Area organizzazione, programmazione, bilancio, patrimonio, tributi e politiche del personale Ufficio Tributi
<b>Proponente:</b> Domenico Vargiu		

### **OGGETTO:**

Imposta Municipale Propria (IMU) – Approvazione aliquote anno 2020.

Il Dirigente dell'Area organizzazione, programmazione, bilancio, patrimonio, tributi e politiche del personale Dott. Franco Satta, su proposta dell'Assessore Dott. Domenico Vargiu

### **PREMESSO CHE:**

- l'art. 1, della legge n. 160 del 27/12/2019 al comma 738 dispone che *“A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)”*;
- l'art. 1, della legge n. 160 del 27/12/2019 al comma 738 dispone, altresì, che *“l'Imposta Municipale Propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783”* della medesima legge n. 160/2019;

### **VISTI** i seguenti commi dell'art. 1 della legge n. 160 del 27/12/2019:

- comma 748, che fissa l'aliquota di base delle abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze allo 0,5 per cento, con facoltà del comune di aumento di 0,1 punti percentuali o diminuzione fino all'azzeramento;
- comma 750, che fissa l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, allo 0,1 per cento con facoltà del comune di ridurla fino all'azzeramento;
- comma 751, che fissa, fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, allo 0,1 per cento con facoltà per i comuni di aumentarla fino allo 0,25 per

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

cento o diminuirla fino all'azzeramento;

- comma 752, che fissa l'aliquota di base per i terreni agricoli allo 0,76 per cento con facoltà del comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- comma 753, che fissa l'aliquota di base per gli immobili ad uso produttivo, classificati nel gruppo catastale D, allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, con facoltà del comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;
- comma 754, il quale dispone che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

**VISTO** il comma 744, dell'art. 1 della legge n. 160 del 27/12/2019, il quale prevede che *"è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio"*;

**CONSIDERATO** che sono esenti dall'imposta le abitazioni principali e relative pertinenze, escluse quelle appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9;

**CONSIDERATO** che per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;

**CONSIDERATO** che nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile;

**RILEVATO** che per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

**RILEVATO** il comma 741, lett. c), p.to 6), art. 1, della legge n. 160 del 27/12/2019, il quale dispone che i comuni possono considerare abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

**CONSIDERATO** che in base al comma 758, art. 1, della legge n. 160 del 27/12/2019 sono esenti dall'IMU i terreni agricoli:

- a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

- d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993;

**CONSIDERATO** che, ai sensi del comma 741, lett. c), art. 1, della legge n. 160 del 27/12/2019, l'imposta non si applica alle seguenti fattispecie, in quanto sono assimilate alle abitazioni principali:

- a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari,
- b) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- c) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- d) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- e) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

**VISTI** i seguenti commi dell'art. 1 della legge n. 160 del 27/12/2019:

- comma 749, il quale stabilisce che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare € 200, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e che tale detrazione si applica altresì agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
- comma 760, ai sensi del quale, per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 431/1998, l'Imu determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75 per cento;
- comma 747, lett. c), ai sensi del quale la base imponibile è ridotta del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato gratuito al soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione. A decorrere dal 2019, l'agevolazione di cui al periodo precedente è estesa anche al coniuge del comodatario in caso di morte di quest'ultimo e in

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

presenza di figli minori;

- comma 747, lett. a) e b), ai sensi del quale la base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati di interesse storico o artistico e per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni;

**CONSIDERATO** che ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 27/12/2006 "*gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento*". Per il solo anno 2020, l'art. 107, comma 2, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 proroga tale termine al 31 luglio 2020;

**ACCERTATO** che la deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020;

**DATO ATTO** che anche per il 2020 è possibile disporre aumenti delle aliquote e delle tariffe e/o riduzione delle agevolazioni fiscali per tutti i tributi comunali;

**RICHIAMATO** il comma 762 dell'art. 1 della legge n. 160 del 27/12/2019, ai sensi del quale i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, fatta salva in ogni caso la facoltà del contribuente di provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente;

**CONSIDERATO CHE** ai sensi del succitato comma 762, in sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757, pubblicato ai sensi del comma 767, nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno;

**ACQUISITO** sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

**VISTI** i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria del Responsabile del servizio e del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

**VISTO** il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

**VISTO** lo Statuto comunale;

**VISTO** il regolamento di contabilità dell'Ente;

### **PROPONE DI DELIBERARE**

per le motivazioni espone in premessa, che si considerano parte integrante e sostanziale della presente:

1. l'approvazione, per l'anno 2020, delle aliquote e detrazioni I.M.U. riportate nella tabella che segue:

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

<b>I.M.U. 2020</b>	
ALIQUOTE	DESCRIZIONE
<b>5 ‰</b>	ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE (per categorie catastali A/1, A/8 e A/9) E RELATIVE PERTINENZE (C2, C6 e C7, una per ciascuna categoria). Detrazione € 200,00.
<b>9,6‰</b>	ALIQUOTA ORDINARIA: <ul style="list-style-type: none"> <li>• immobili ad uso abitativo concessi in locazione;</li> <li>• immobili ad uso abitativo concessi in comodato, con contratto scritto e registrato, a parenti entro il 2° grado;</li> <li>• unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C/1 (negozi e botteghe) e C/3 (laboratori per arti e mestieri) e per gli altri immobili classificati nella categoria C;</li> <li>• unità immobiliari classificate nella categoria catastale A/10 (uffici e studi privati);</li> <li>• tutte le unità immobiliari ad uso non abitativo classificate nelle categorie B e D.</li> <li>• unità immobiliare adibita ad abitazione principale per gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP.</li> </ul> Detrazione € 200,00.
<b>10,6‰</b>	ALIQUOTA PER ALTRE ABITAZIONI: immobili ad uso abitativo (escluse le relative pertinenze) a disposizione, ossia <b>non</b> concessi in locazione o in comodato con contratto scritto e registrato, a parenti entro il 2° grado .
<b>7,6‰</b>	ALIQUOTA PER TERRENI AGRICOLI, AREE FABBRICABILI
<b>7,6‰</b>	IMMOBILI LOCATI A CANONE CONCORDATO DI CUI ALLA L. 9 DICEMBRE 1998, N. 431
<b>0‰</b>	FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE
<b>0‰</b>	FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA, FINTANTO CHE PERMANGA TALE DESTINAZIONE E NON SIANO IN OGNI CASO LOCATI (c.d. BENI MERCE)

2. di dare atto che la presente deliberazione avrà effetto dal 1° gennaio 2020;
3. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) entro il termine perentorio del 14 ottobre;
4. di pubblicare le aliquote I.M.U. sul sito internet istituzionale del Comune di Porto Torres, all'indirizzo <http://www.comune.porto-torres.ss.it/>;
5. di proporre che il presente atto sia dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267 in considerazione dell'imminente scadenza dei termini di legge per la relativa approvazione.

Il Dirigente dell'Area organizzazione,  
programmazione, bilancio, patrimonio,  
tributi e politiche del personale  
*Dott. Franco Giuseppe Satta*

**ALLEGATI**



Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**



# Comune di Porto Torres

**Settore Economico Finanziario**

## **Parere di Regolarità Contabile**

**Proposta di Delibera di Consiglio n° 2020/109 del 15/06/2020**

(Impronta :

BFBF232D73FB57CB6E393ABA9EE96A6FB577CCC47AB5A9C7FF146F19EC532C45)

Oggetto: Imposta Municipale Propria (IMU) – Approvazione aliquote anno 2020.

Vista la presente proposta di deliberazione, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art . 49 del D.Lgs 267/00.

Parere Favorevole

### **Allegati alla proposta in oggetto:**

#### **Titolo**

Verbale Commissione consiliare  
Finanze  
PARERE DI REGOLARITÀ  
TECNICA

#### **Impronta**

8D3A1A19EDFD03B9A764E96A581DEBCE88001EA25184306589BF  
37BB922590E7  
2756A1D77BD7CB4B80CE647549263FA8758FF5D7F29B48FFBF4C7  
7D57EB2F69D

Porto Torres, 15/07/2020

Il Dirigente del Servizio Finanziario

SATTA FRANCC

2020.07.15 06:34:13

CN=SATTA FRANCO GIUS  
C=IT  
O=non presente  
2.5.4.5=IT-STFNC56H25I

RSA/1024 bits

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**



# Comune di Porto Torres

---

## Area organizzazione, programmazione, bilancio, patrimonio, tributi e politiche del personale

**Proposta di delibera di Consiglio : 2020/109 del 15/06/2020**

(Impronta :

BFBF232D73FB57CB6E393ABA9EE96A6FB577CCC47AB5A9C7FF146F19EC532C45)

Oggetto: Imposta Municipale Propria (IMU) – Approvazione aliquote anno 2020.

**PARERE DEL DIRIGENTE** ai sensi dell'Art. 49 - 1° comma - T.U.E.L./2000 (regolarità tecnica)

Parere Favorevole

### Allegati alla proposta in oggetto:

**Titolo**

Verbale Commissione consiliare  
Finanze

**Impronta**

8D3A1A19EDFD03B9A764E96A581DEBCE88001EA25184306589BF  
37BB922590E7

Porto Torres, 15/07/2020

Il Dirigente  
SATTA FRANCC  
2020.07.15 08:33:46  
CN=SATTA FRANCO GIUS  
C=IT  
O=non presente  
2.5.4.5=IT-STTFNC56H25I  
RSA/1024 bits

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**